



Statuti

Swiss Skateboard Association

Preambolo

La «Swiss Skateboard Association», di seguito denominata SSA, è stata fondata in data 30.08.2006 quale federazione nazionale dello skateboard svizzero. La SSA organizza e promuove lo sport dello skateboarding in tutto il Paese. Le linee guida della SSA sono il fondamento vincolante di questi statuti.

Articolo 1 **Denominazione, sede**

1 Il nome «Swiss Skateboard Association» è la denominazione di un'associazione ai sensi dell'Art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. La sede dell'associazione si trova presso la rispettiva dimora del presidente dell'associazione.

La SSA è un'associazione apolitica e aconfessionale. L'associazione può, per l'adempimento del suo scopo, aderire ad altre federazioni e organizzazioni a livello nazionale e internazionale, in particolare nel settore dello sport.

Articolo 2 **Scopo**

Orientamento

- 1 La SSA è una federazione a favore dello sport dello skateboard in Svizzera.
- 2 La SSA ha come obiettivo la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la sorveglianza della disciplina sportiva dello skateboard in Svizzera.
- 3 La SSA non persegue alcuna finalità commerciale e lucrativa.

Articolo 3 **Etica, doping**

Etica

1 La SSA si impegna per un'attività sportiva sana, rispettosa, all'insegna del fair-play e del successo. La SSA mette in pratica questi suoi valori trattando - così come i suoi organi e associati - l'altro con rispetto, agendo e comunicando con trasparenza. La SSA riconosce la «Carta etica» dello sport svizzero rispettivamente in vigore (<https://www.swissolympic.ch/verbaende/werte-ethik/ethik-charta.html>) e ne diffonde i principi alle associazioni membre.

Doping

2 La SSA e i suoi membri sottostanno allo statuto sul doping di Swiss Olympic (di seguito: statuto sul doping) e le sue norme di applicazione.

Per la valutazione di violazioni contro le norme antidoping applicabili è competente la Camera Disciplinare per casi di doping in Svizzera.

Articolo 4 **Adesione**

Principio

1 La SSA è una federazione a cui possono richiedere l'adesione associazioni con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, i cui scopi siano conciliabili con gli obiettivi della SSA. L'assemblea dei delegati decide sulle eccezioni.

Richieste di adesione

2 Le richieste di adesione devono essere indirizzate al consiglio direttivo. Queste possono essere effettuate anche per via elettronica.
La richiesta di adesione viene comunicata per via elettronica da parte della SSA a tutte le associazioni già membre. Se entro 30 giorni dalla comunicazione non si ha un'opposizione per iscritto di un'associazione socia della federazione, il consiglio direttivo può ammettere l'associazione. Se viene sollevata un'obiezione o se il consiglio direttivo esprime il proprio motivato rifiuto all'ammissione, la successiva assemblea ordinaria dei delegati decide, a maggioranza semplice, su richiesta del consiglio direttivo.

Membri onorari

3 Il consiglio direttivo della SSA può nominare membri onorari persone che abbiano dimostrato eccellenti prestazioni nel quadro delle attività della SSA e/o della disciplina sportiva dello skateboard. I membri onorari non hanno diritto di voto.

Mecenati

4 Persone (fisiche e giuridiche) che supportano la federazione tramite sussidi finanziari, possono, su richiesta, essere menzionati dal consiglio direttivo come mecenati. I mecenati non hanno diritto di voto.

Diritti e doveri

5 Linee guida, statuti, regolamenti e decisioni della SSA sono vincolanti per tutte le associazioni membre.

Articolo 5

Decadenza dell'adesione

Decadenza

1 L'adesione decade

- nel caso di persone fisiche con il ritiro, l'esclusione o la morte;
- nel caso di persone giuridiche con il ritiro, l'esclusione o lo scioglimento della persona giuridica

Ritiro

2 Il ritiro di un membro avviene rispettivamente alla fine dell'anno federativo con un termine di preavviso di un mese. La dichiarazione di abbandono della federazione è da inoltrare alla SSA tramite lettera raccomandata entro il termine utile.

Esclusione

3 Membri che violano gravemente gli obblighi statutari nei confronti della SSA, disattendono intenzionalmente o per colpa grave le disposizioni della federazione, non si attengono alle decisioni legalmente valide della SSA, non ottemperano ai loro obblighi finanziari o recano danno all'immagine della SSA possono, previa audizione in persona, venir esclusi in ogni momento da parte del consiglio direttivo.

La dichiarazione di abbandono della federazione o un'esclusione non esonera dagli obblighi lungo la durata di appartenenza alla federazione. Membri ritirati o esclusi perdono i propri diritti nei confronti della SSA.

Ricorso

4 Contro l'esclusione per decisione del consiglio direttivo il membro in questione può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, presentare un ricorso all'attenzione della successiva assemblea dei delegati.

Articolo 6

Organi

1 Gli organi della SSA sono:

- l'assemblea dei delegati (AD)
- l'organo di revisione
- il consiglio direttivo
- le commissioni

Articolo 7

Assemblea dei delegati (AD)

1 L'AD è l'organo supremo della SSA.

2 L'AD si compone dei delegati delle associazioni membre.

3 Ogni associazione membra gode di un diritto di voto.

4 Ulteriori diritti di voto per associazioni membre sussistono in base al numero dei loro soci (per questo valgono solo i membri attivi, non in toto):

50 - 99 membri +1 diritto di voto

100 - 199 membri +2 diritti di voto

A partire da 200 membri +3 diritti di voto

Determinante per il calcolo ai fini del diritto di voto è il numero dei soci di un'associazione membra comunicato per iscritto (incl. via e-mail) al 31.12. dell'anno precedente.

- 5 Le associazioni membre possono inviare delegati, tuttavia al massimo tre. Un delegato può rappresentare solo il diritto di voto o i diritti di voto della propria associazione membra della federazione.
- 6 Prendono parte all'AD senza diritto di voto:
- i membri del consiglio direttivo
 - i presidenti delle commissioni
 - i membri onorari e i mecenati
 - i revisori e/o l'organo di revisione
- 7 L'AD ordinaria viene tenuta annualmente entro il 1° semestre dell'anno federativo.
- 8 L'AD ordinaria viene convocata dal consiglio direttivo. La convocazione per via elettronica (e-mail, ecc.) è ammessa. I membri vengono invitati almeno 20 giorni di calendario prima dell'assemblea, con comunicazione dei temi all'ordine del giorno.
- 9 Il consiglio direttivo o almeno 1/5 delle associazioni membre possono esigere in ogni momento la convocazione di un'AD straordinaria indicandone lo scopo. Questa deve aver luogo al più tardi tre mesi dopo il ricevimento della richiesta. La data dell'AD straordinaria viene comunicato ai membri da parte del consiglio direttivo con un anticipo di almeno 14 giorni di calendario indicandone i temi all'ordine del giorno.
- 10 richieste all'attenzione dell'AD sono da presentare per iscritto al consiglio direttivo al massimo 10 giorni prima dell'assemblea.
- 11 L'AD ha le seguenti funzioni e competenze:
- approvazione del protocollo dell'ultima assemblea generale (AG)
 - approvazione del resoconto annuale
 - approvazione del bilancio annuale
 - presa di conoscenza della relazione dei revisori
 - discarico del consiglio direttivo
 - determinazione dei contributi dei membri
 - approvazione del budget
 - elezioni
 - del presidente
 - dei membri del consiglio direttivo
 - dei presidenti delle commissioni
 - dell'organo di revisione
 - di membri onorari
 - approvazione delle linee guida
 - approvazione di revisioni dello statuto
 - approvazione di regolamenti che influiscono direttamente e in maniera notevole sulle attività delle associazioni membre
 - istituzione di commissioni (permanenti)
 - delibera su regolamenti delle commissioni
 - decisione su ricorsi di membri
 - decisione su richieste di adesione che sono state respinte dal consiglio direttivo.
- 12 Ogni AD legalmente convocata è atta a deliberare indipendentemente dal numero dei delegati presenti.
- 13 In un'AD che deve deliberare riguardo alla variazione degli statuti o allo scioglimento della SSA devono essere rappresentati almeno la metà delle associazioni membre come pure due terzi del totale dei diritti di voto.
- 14 L'AD prende le proprie decisioni con la maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni non vengono considerate nel conteggio per la determinazione della maggioranza. A parità di voti si considera una decisione come non raggiunta.

- 15 La deliberazione avviene con scrutinio palese, nella misura in cui un decimo dei diritti di voto non richiedano una votazione a scrutinio segreto. Le elezioni possono aver luogo, su richiesta, a scrutinio segreto.
- 16 Per le questioni che seguono occorre una maggioranza dei due terzi dei diritti di voto presenti:
- variazione degli statuti e scioglimento della SSA
 - aggregazione con altre federazioni
 - esclusione di membri
- 17 In caso di elezioni possono aver luogo più turni di votazione. Dopo ogni turno di votazione il candidato con il minor numero in assoluto di voti si ritira. Nell'ultimo turno di votazione vale la maggioranza assoluta dei voti espressi.
- 18 L'assemblea viene presieduta dal presidente, in caso di sua assenza dal vicepresidente o da un altro membro del consiglio direttivo.
- 19 Sulle decisioni prese deve essere compilato almeno un protocollo di delibera.

Articolo 8

Organo di revisione

Elezione

- 1 L'AD elegge da 1 fino a un massimo di 2 revisori per un mandato della durata di 2 anni. La rielezione è possibile.

Anziché a persone singole è possibile affidare a una società fiduciaria certificata i compiti di revisione. La durata del mandato è di 2 anni. La rielezione è possibile.

Compiti

- 2 L'organo di revisione verifica la regolarità della contabilità e l'impiego dei fondi conformemente alla delibera dell'AD riguardo al budget. Esso redige un rapporto scritto all'attenzione dell'AD e presenta la richiesta di approvazione del bilancio annuale e di scarico del consiglio direttivo.

Articolo 9

Consiglio direttivo

Composizione

- 1 Il consiglio direttivo si compone
- del presidente
 - del vicepresidente
 - di massimo 5 altri membri.

Il consiglio direttivo si costituisce da sé ad eccezione della presidenza, non è possibile il cumulo di cariche.

Elezione, durata del mandato

- 2 L'elezione dei membri del consiglio direttivo avviene da parte dell'AD per un mandato della durata di quattro anni. La rielezione è possibile.

Il mandato degli eletti termina in ogni caso in occasione dell'AD ordinaria della SSA nell'anno in cui essi compiono il 70° anno d'età.

Compiti e competenze

- 3 Il consiglio direttivo è l'organo direttivo della SSA. Esso predispone le decisioni dell'AD e provvede alla loro esecuzione. Gestisce le attività in corso e rappresenta esternamente la SSA.

Di sua competenza sono, inoltre, tutte le attività che non sono riservate per legge o statuti ad un altro organo, fra l'altro:

- direzione della federazione secondo i principi delle linee guida e degli statuti
- messa in atto delle decisioni prese dall'AD
- pianificazione dello sviluppo della federazione a medio e lungo termine
- elaborazione del programma di attività e del budget annuale

- adozione di misure di gestione per l'efficiente e ordinata direzione della federazione (ad es. concetti e direttive)
- elezione dei membri delle commissioni ad eccezione dei presidenti
- assunzione o assegnazione di incarichi a persone contro equo indennizzo
- impiego di gruppi di lavoro e di progetto per mansioni e progetti a tempo determinato
- predisposizione, conduzione e gestione dell'AD
- elaborazione di regolamenti

Sedute

4 Il consiglio direttivo si riunisce con frequenza conforme a quanto richiesto dalle attività. Ogni membro del consiglio direttivo può richiedere, indicandone i motivi, la convocazione di una seduta. Una seduta può aver luogo con modalità elettronica/virtuale (videoconferenza e/o audioconferenza).

Delibera

5 Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente, in caso di suo impedimento dal vicepresidente. È ammessa la convocazione per via elettronica (tramite e-mail, ecc.). Il consiglio direttivo è atto a deliberare, se è presente più della metà dei membri. Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi. A parità di voti decide il presidente o, in caso di sua assenza, il vicepresidente.

6 Qualora nessun membro del consiglio direttivo esiga una consultazione orale, è valida una delibera tramite circolare (anche via e-mail).

Compenso

7 I membri del consiglio direttivo lavorano essenzialmente come volontari a titolo onorifico. Eventuali spese vengono rimborsate su presentazione di ricevute, ecc. Spese di maggior entità (a partire da 500,00 CHF per cad. posizione) sono da discutere e concordare anticipatamente con il consiglio direttivo.

Articolo 10

Commissioni

Impiego

1 Per il trattamento e l'adempimento di compiti ricorrenti l'AD può impiegare commissioni permanenti e deliberarne le attività tramite regolamenti.

Elezione, durata del mandato

2 L'elezione dei presidenti delle commissioni avviene da parte dell'AD per un mandato della durata di un anno. L'elezione dei restanti membri della commissione avviene da parte del consiglio direttivo per un mandato della durata di un anno. È ammessa la rielezione.

Articolo 11

Potere di firma

Il consiglio direttivo regola il potere di firma a due.

Articolo 12

Finanziamento, responsabilità

Introiti

1 Gli introiti della SSA si compongono di

- contributi dei membri,
- introiti dalla distribuzione di servizi,
- introiti dalle cooperazioni con partner (fra l'altro sponsor, mecenati),
- contributi di organizzazioni e pubblica amministrazione,
- proventi da manifestazioni e competizioni,
- entrate da contribuzioni, lasciti, donazioni,
- proventi dal patrimonio dell'associazione
- altre eventuali entrate.

Contributi dei membri

2 I contributi dei membri vengono decisi dall'AD.

Responsabilità

3 La SSA non risponde per infortuni, danni materiali e rivendicazioni in questioni di responsabilità civile che insorgono in relazione all'utilizzo di servizi e alla partecipazione ad attività della SSA da parte di membri o terzi. Per questi occorre assicurarsi opportunamente in proprio.

Per gli obblighi dell'associazione garantisce unicamente il patrimonio dell'associazione. Si esclude qualsiasi responsabilità personale dei membri per gli obblighi dell'associazione. Resta salva la responsabilità degli organi secondo Art. 55 comma 3 del Codice civile svizzero.

Articolo 13

Anno di esercizio/anno federativo

L'anno di esercizio/anno federativo corrisponde all'anno solare.

Articolo 14

Giurisdizione arbitrale

1 Controversie tra membri o di membri con la SSA, che si debbano a statuti e regolamenti come pure a obblighi finanziari nei confronti della SSA, sottostanno alla giurisdizione arbitrale con esclusione dei tribunali ordinari.

2 Tribunale arbitrale competente è il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tribunal Arbitral du Sport, TAS) a Losanna.

3 Trovano applicazione le disposizioni procedurali della TAS (Code de l'arbitrage en matière du sport). Il termine di appello è di 30 giorni.

Articolo 15

Scioglimento e liquidazione

Delibera

1 La delibera dello scioglimento, della liquidazione e dell'utilizzo del patrimonio associativo restante della SSA, dopo l'estinzione di tutti i debiti, necessita della maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi in occasione dell'AD ordinaria o straordinaria. Il consiglio direttivo è responsabile dell'esecuzione della liquidazione.

Assegnazione del patrimonio

2 Nel caso di uno scioglimento dell'associazione, il patrimonio associativo va a un'organizzazione esente da imposte che persegue lo stesso o un identico scopo. Si esclude la ripartizione del patrimonio associativo fra i membri.

Articolo 16

Disposizioni finali

Delibera

I presenti statuti sono stati approvati dall'AD del 03.10.2020 a Zurigo. Essi sostituiscono gli statuti in vigore dal 13.04.2017.

Zurigo, 3 ottobre 2020

Swiss Skateboard Association

Il presidente
Oliver Matti

Il tesoriere
David Bacher